

ATTO COSTITUTIVO

DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE E AMBIENTALE senza scopo di lucro denominata

"ASSOCIAZIONE BAZAR USA L'USATO" C.F. 15109041002

In data 02 Gennaio 2019 presso la sede sita in Roma in Via Napoli n 41

si sono riuniti i seguenti sigg.:

1) Bonaventura Paola nata a Roma (Rm) il 27/07/1962 residente in Ladispoli Via

Gaeta n. 8 codice fiscale BNV PLA 62L67 H501C;

2) Falchi Stella nata a Roma il 21/03/1991 residente in Ladispoli Via Gaeta n.8

codice fiscale FLC SLL 91C61 H501L;

3) Falchi Giovanni nato a Roma il 14/12/1960 residente in Ladispoli Via Gaeta n.8

codice fiscale FLC GNN 60T14 H501X;

4) Abis Gabriele nato a Roma il 27/10/1990 residente in Ladispoli Via del Porto 3

codice fiscale BSA GRL 90R27 H501I;

5) Bonaventura Patrizia nata a Roma il 23/07/1958 residente in Roma Via Costantino

n. 137 codice fiscale BNV PRZ 58L63 H501Z;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita un'associazione culturale e ambientale denominata " ASSOCIAZIONE BAZAR USA L'USATO";

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Ladispoli in Via Napoli n. 41.

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di promuovere , organizzare e sensibilizzare la cultura ambientale , di garantire uno spazio di libero confronto, di

partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani

e i cittadini tutti che lo desiderano possano sviluppare le proprie aspirazioni e attitudini,

nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative. A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa

l'attività didattica e attività ricreative-culturali;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento;

h) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni avente scopo analogo ovvero ai fini di pubblica utilità in caso di scioglimento delle società.

Art. 8 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 5

membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona della Sig.ra Bonaventura Paola e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

- 1. Falchi Stella con la carica di Vice Presidente
- 2. Falchi Giovanni con la carica di Tesoriere e Segretario
- 4. Bonaventura Paola
- 5. Abis Gabriele

con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Art.9 - Il presidente da inoltre lettura dello Statuto .

Art.10- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Ladispoli -, data 02/01/2019

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

Allegato "Statuto" associativo Associazione Bazar usa l'usato.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata "Associazione Bazar usa l'usato", con sede in Ladispoli Via Napoli 41 operante nei settori, ambientale, culturale e ricreativo. . L'Associazione potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero.

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini ambientali , culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) lo sviluppo delle tematiche ambientali in tutte le sue varie forme e manifestazioni e la loro diffusione mediante la gestione di ogni forma di attività , informativa e divulgativa, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata tematica ambientale.

b) rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per

promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività di tutela ambientale culturali.

c) promuovere manifestazioni e ed organizzare convegni , incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.

d) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica della cultura ambientale , del riciclo e del riuso;

e) promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero.

f) provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse ambientale.

g) la gestione di strutture per favorire lo scambio , tra gli associati, di oggetti usati con l'intento di diffondere e sviluppare la cultura della riutilizzazione e del recupero dei beni usati nonché favorire la raccolta differenziata dei beni e dei materiali al fine di una loro destinazione per scopi benefici.

h) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;

i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

l) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la cultura ambientale ;

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera

dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile

svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.

13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) esclusione per morosità protrattasi per oltre *due mesi* dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti

all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea Generale dei soci;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno *quindici giorni* prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) *almeno la metà più uno* dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque,

in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.

8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

9. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, due *associati*.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della *maggioranza assoluta* degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della *maggioranza dei presenti*.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti *due terzi* degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a cinque componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio *con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.* Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei

consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da *almeno due* consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

g) decidere l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.).

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

1. Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione,

nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Articolo 23 – Sezioni

L'Assemblea dei Soci, nella sessione ordinaria, potrà costituire, Sezioni staccate, nei luoghi che riterrà più opportuno, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla

destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di
altra associazione che persegua finalità analoghe , ambientali ,ricreative o culturali, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di
legge e in subordine le norme del Codice Civile.

Letto e sottoscritto.

Paolo Bonaventura
Totò Bonaventura

John

Stella Felici